



LICEO "PESTALOZZI"
Via Adda, snc - 71016 SAN SEVERO (FG)
www.pestalozzi.edu.it



Tel. 0882/373491 - Fax 0882/334013
e.mail: fgpm1000g@istruzione.it p.e.c.: fgpm1000g@pec.istruzione.it
CM: FGPM10000G - C. F.: 93071620715

ARTISTICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE

Prot. N. 844/A1

San Severo, 11/02/2021

Alle RSU d'Istituto
Ai TAS d'Istituto
Agli Atti
All'Albo Sindacale
Al DSGA

**REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO TRA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUI SERVIZI
ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 12 giugno 1990 n. 146 come modificata e integrata dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83;
Visto l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'Aran, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 ("Accordo");
Visto il protocollo di intesa tra il Dirigente Scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 11/02/2021;

EMANA

il seguente regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Accordo

ART. 1 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI PER CODESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. Ai sensi della L. n. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono:

- a) istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. 1, comma 2, lett. d) della L. n. 146/1990;
- b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;
- c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
- d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:



LICEO "PESTALOZZI"

Via Adda, snc - 71016 SAN SEVERO (FG)

www.pestalozzi.edu.it

Tel. 0882/373491 - Fax 0882/334013

e.mail: fgpm1000g@istruzione.it p.e.c.: fgpm10000g@pec.istruzione.it

CM: FGPM10000G - C. F.: 93071620715



ARTISTICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE

a) ISTRUZIONE SCOLASTICA

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

b) IGIENE, SANITÀ E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI A TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA DELLE PERSONE

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (di norma non presenti).

c) ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI; SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse (di norma non presenti).

d) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione dell'istituzione scolastica, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

ART. 2 CONTINGENTI DI PERSONALE PER CODESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. I contingenti del personale docente ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 1 sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali:

a) per garantire le prestazioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. a1) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: docente, assistente amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;

b) per garantire le prestazioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. b1), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente del reparto o del laboratorio e eventualmente collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati;

c) per garantire le prestazioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. c1), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse;

d) per garantire le prestazioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. d1), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o assistente amministrativo, collaboratore scolastico.

ART. 3 NUMERO DEI LAVORATORI INTERESSATI E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI MEDESIMI

1. Per garantire le prestazioni indispensabili si utilizzerà il numero minimo necessario di lavoratori che viene di seguito definito:

a) per garantire le prestazioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. a1) è indispensabile la presenza del seguente numero di figure professionali: tutti i docenti delle classi in cui è stabilito lo svolgimento degli scrutini finali o tutti i docenti della commissione per lo svolgimento degli esami di idoneità, un assistente amministrativo, l'assistente tecnico informatico (se previsto in organico) solo in caso di scrutini finali, due collaboratori scolastici in caso di scrutini finali, uno in caso di esami di idoneità;

b) per garantire le prestazioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. b1), è indispensabile la presenza di un collaboratore scolastico (di norma non si producono rifiuti tossici o nocivi);

c) per garantire le prestazioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. c1), è indispensabile la presenza di un collaboratore scolastico (di norma non sono previste apparecchiature l'interruzione del cui funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse);



LICEO "PESTALOZZI"

Via Adda, snc - 71016 SAN SEVERO (FG)

www.pestalozzi.edu.it

Tel. 0882/373491 - Fax 0882/334013

e.mail: fgpm1000g@istruzione.it p.e.c.: fgpm1000g@pec.istruzione.it

CM: FGPM1000G - C. F.: 93071620715



ARTISTICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE

d) per garantire le prestazioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. d1), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: il direttore dei servizi generali ed amministrativi, un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico.

2. Per garantire le prestazioni indispensabili indicate all'art.1, sarà comandato il personale secondo la sequenza di priorità: 1) rinuncia volontaria da parte del lavoratore 2) rotazione in ordine alfabetico a partire da una lettera estratta.

ART. 4 PROCEDURA IN CASO DI SCIOPERO

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La partecipazione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 3. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.

2. L'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via e-mail, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;

b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;

c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi del comma 1 e/o delle informazioni di cui alla lettera a).

3. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 1 - i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti di cui al precedente articolo 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell'art. 1. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 1, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. Il dirigente scolastico è tenuto a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell'istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

ART.5 Norme da rispettare in caso di sciopero

1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero da parte delle strutture e rappresentanze sindacali deve avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.

2. Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

a) non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;



LICEO "PESTALOZZI"

Via Adda, snc - 71016 SAN SEVERO (FG)

www.pestalozzi.edu.it

Tel. 0882/373491 - Fax 0882/334013

e.mail: fgpm1000g@istruzione.it p.e.c.: fgpm1000g@pec.istruzione.it

CM: FGPM1000G - C. F.: 93071620715



ARTISTICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE

b) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata;

c) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all'inizio o alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto al comma 4, lettera b); l'orario deve essere comunicato alla proclamazione;

d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in dodici giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui al comma 1; il bacino di utenza può essere nazionale, regionale, provinciale o locale;

e) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale;

f) sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome; le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili; sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti;

3. Il dirigente scolastico, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

4. Si precisa quanto segue:

a) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi, inclusi quelli brevi di cui alla successiva lettera b), non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a otto giorni per anno scolastico) nelle scuole dell'Infanzia e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a dodici giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe;

b) in deroga a quanto previsto al comma 2, lettera c), nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale; deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa; gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera a); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero; la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;

c) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

f) in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, non possono essere proclamati scioperi:



LICEO "PESTALOZZI"

Via Adda, snc - 71016 SAN SEVERO (FG)

www.pestalozzi.edu.it

Tel. 0882/373491 - Fax 0882/334013

e.mail: fgpm1000g@istruzione.it p.e.c.: fgpm1000g@pec.istruzione.it

CM: FGPM1000G - C. F.: 93071620715



ARTISTICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE

dal 1° al 5 settembre;

nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

5. Il contratto collettivo nazionale di comparto definirà altre forme di astensione collettiva che prevedano la prestazione lavorativa, con particolare riferimento allo sciopero «virtuale», definendo tipologia, modalità attuative e importo della trattenuta da destinare a finalità sociali.

ART. 6. PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto istruzione e ricerca.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Prof.ssa Giuliarosa Trimboli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93